Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 settembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. **1861.**

Trasformazione della Scuola d'arte di Reggio Emilia in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Reggio Emilia in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, la Scuola d'arte di Reggio Emilia è trasformata in Istituto d'arte, del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 16.050.000 (sedicimilionicinquantamila) corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art 1, graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 74. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Reggio Emilia

Sezioni *Arte del legno*, *Arte dei metalli*, *Arte del tessuto*

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	In tutte le classi
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12 Insegnante di tessitura e stampa dei tessuti con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13 Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
14 Insegnante di tecnologia per la tessitura e la stampa dei tessuti	—	1	—
15 Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17 Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18 Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19 Insegnante d'arte applicata per l'oreficeria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20 Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21 Insegnante d'arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22 Segretario economo	1	—	—
23 Applicati di segreteria	2	—	—
24 Bidelli	4	—	—

N B. — Gli insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1383**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di « Semeiotica chirurgica », « Anestesiologia ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

24) « Ecologia »;

25) « Biofisica ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:

21) « Ecologia ».

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

21) « Giacimenti minerali »;

22) « Geologia regionale ».

Art. 60. — Il secondo e quarto comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

2° *comma*:

« Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, zoologia, botanica, nonchè l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica e di chimica industriale, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

4° *comma*:

« Le esercitazioni biennali di chimica industriale importano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 61. — Il sesto comma relativo al corso di laurea in Scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per la laurea in Scienze naturali l'esame di Mineralogia deve essere preceduto da quello di Fisica.

Il nono comma relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato.

Gli articoli 181 e 182 relativi alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale e terapia chirurgica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 181. — Gli insegnamenti che vengono impartiti nella Scuola sono i seguenti:

annuali

Anatomia chirurgica (1° anno);
Semeiotica chirurgica (1° anno);
Batteriologia e Sierologia (1° anno);
Anatomia e Istologia patologica (2° anno);
Anestesiologia e rianimazione (2° anno);
Radiologia applicata alla chirurgia (3° anno);
Otorinolaringoiatria (3° anno);
Chimica biologica applicata alla chirurgia (3° anno);
Chirurgia plastica e ricostruttrice (3° anno);
Ortopedia e Traumatologia (4° anno);
Ginecologia (4° anno);
Chirurgia infantile (4° anno);
Urologia (4° anno);
Medicina legale e delle assicurazioni applicata alla Chirurgia (4° anno);
Chirurgia d'urgenza (5° anno);
Neurochirurgia (5° anno);
Chirurgia toracica (5° anno);
Chirurgia vascolare (5° anno).

biennali

Patologia chirurgica (1° e 2° anno);
Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (2° e 3° anno);
Tecnica operatoria (4° e 5° anno).

quinquennale

Clinica chirurgica (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno).

I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Art. 182. — Gli insegnamenti della Scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:

Primo anno

1) Anatomia chirurgica;
2) Patologia chirurgica (1°);
3) Semeiotica chirurgica;
4) Batteriologia e Sierologia;
5) Clinica chirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi saranno interrogati sulle materie 1), 3), 4).

Secondo anno

1) Patologia chirurgica (2°);
2) Anatomia e Istologia patologica;
3) Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (1°);
4) Anestesiologia e rianimazione;
5) Clinica chirurgica (2°).

Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 4).

Terzo anno

1) Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (2°);
2) Radiologia applicata alla chirurgia;
3) Otorinolaringoiatria;
4) Chimica biologica applicata alla chirurgia;
5) Chirurgia plastica ricostruttrice;
6) Clinica chirurgica (3°).

Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5).

Quarto anno

1) Ortopedia e Traumatologia;
2) Ginecologia;

3) Chirurgia infantile;
4) Urologia;
5) Medicina legale e delle assicurazioni in rapporto alla Chirurgia;
6) Tecnica operatoria (1°);
7) Clinica chirurgica (4°).

Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5).

Quinto anno

1) Chirurgia d'urgenza;
2) Neurochirurgia;
3) Chirurgia toracica;
4) Chirurgia vascolare;
5) Tecnica operatoria (2°);
6) Clinica chirurgica (4°).

Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5), 6).

Dopo l'art. 226 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria.

Scuola di specializzazione in Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria

Art. 227. — Presso la Clinica delle malattie nervose e mentali della Università di Genova è istituita la Scuola di specializzazione in Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e Chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in « Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria ».

Il corso ha la durata di due anni. Alla Scuola possono iscriversi soltanto i laureati in Medicina e Chirurgia. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali delle Scuole di specializzazione e perfezionamento, riferite negli articoli da 93 a 109 dello statuto di questa Università.

Art. 228. — Gli insegnamenti impartiti nella suddetta Scuola sono i seguenti:

Anno 1°

1) Anatomia dell'apparato neumotore;
2) Fisiologia dell'apparato neuromotore;
3) Elettromiografia;
4) Foniatria;
5) Ginnastica medica profilattiva e correttiva (dismorfismi e paramorfismi);
6) Anatomia e Fisiopatologia respiratoria;
7) Rieducazione motoria nelle malattie neurologiche;
8) La Fisiochinesi terapia in medicina del lavoro.

Anno 2°

1) Tecniche di facilitazione per i disturbi motori da lesione del S.N.C.;
2) Terapia delle radiazioni ed Elettroterapia;
3) Chinesiterapia in ortopedia e traumatologia;
4) Psicologia;
5) La Fisiochinesiterapia in neurochirurgia;
6) La Fisiochinesisterapia nelle malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio;
7) La Fisiochinesiterapia nelle vasculopatie periferiche;
8) Aspetti medico-sociali della riabilitazione nelle malattie neurologiche.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezioni saranno fissati dal direttore della Scuola al principio di ogni anno accademico.

Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni e le esercitazioni cliniche secondo l'orario stabilito, sia presso la Clinica neurologica, sia presso quegli Istituti clinici ed ospedalieri che saranno indicati di anno in anno dal direttore della Scuola.

I posti per questa Scuola sono fissati in numero di 20 per ciascun anno.

Art. 229. — Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il Corso saranno ammessi allo esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomenti pertinente alla specialità, in una prova orale-teorica e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma sarà rilasciato il diploma di specializzazione in « Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria », valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1384**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1932, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
16) Diritto fallimentare;
17) Diritto tributario.
L'insegnamento complementare di Diritto coloniale è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1385.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Chimica farmaceutica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1386.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923, modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 5. — Ai tre gruppi di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria chimica è aggiunto il seguente Gruppo IV:
28) Siderurgia;
29) Misure termiche e regolazioni.

Art. 8. — L'insegnamento di Elettrotecnica II del corso di laurea in Ingegneria elettronica cambia denominazione in quella di « Teoria delle reti elettriche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1962, n. 1387.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare una porzione di immobile sito in Catania.

N. 1387 Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad

acquistare una porzione dell'immobile in condominio denominato « Palazzo dei Delfini », sito in Catania, già quartiere San Berillo, con fronti sulle nuove strade corso Sicilia, via Puccini e via Teocrito, per l'importo di L. 86.500.000, porzione costituita da locali al primo piano sopra l'ammezzato e da locali sotterranei, come meglio specificato dall'atto di compravendita 12 ottobre 1961.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 108. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1388.

Autorizzazione al « Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizioni e trasporto » ad acquistare un immobile sito in Roma.

N. 1388. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il « Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizioni e trasporto » viene autorizzato ad acquistare dal sig. Lamburghini Creonte per il prezzo di L. 390.000.000 (trecentonovantamilioni) uno stabile, ad uso di civile abitazione, sito in Roma, nella via Licinio Stolone n. 62, in angolo con via Statilio Ottato e via Caio Rutilio, meglio descritto nell'atto di compravendita redatto in Roma il 7 agosto 1961, repertorio n. 38740, dalla dottoressa Marianna Della Porta, coadiutore temporaneo, giusta delibera presidenziale in data 27 luglio 1961, del notaio dottor Giuseppe Pampersi, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma e Velletri.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 103. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. 1389.

Autorizzazione alla Fondazione « Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato disposto dalla defunta signora Pierina Maria Lavezzari vedova Acquati.

N. 1389. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fondazione « Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare il legato disposto in proprio favore dalla defunta signora Pierina Maria Lavezzari, vedova Acquati, con testamento pubblico per atto a rogito avv. Alessandro Maffi di Milano. Tale legato avente per oggetto titoli (azioni ed obbligazioni) depositati in custodia presso la Banca Agricola Milanese in Milano, è gravato nel senso che il reddito di tali titoli deve essere corrisposto, vita sua durante, al fratello della *de cuius,* sig. Attilio Lavezzari.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 107. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1390.

Autorizzazione alla Fondazione « Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad acquistare un immobile sito in Milano.

N. 1390. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad acquistare dall'Opera Pia Chiese e Case parrocchiali povere della Diocesi di Milano, per il prezzo di lire 75.000.000 — alle condizioni indicate nell'atto preliminare di compravendita » (senza data) intervenuto tra le parti — un appezzamento di terreno dell'estensione di mq. 10.000, sito in Milano, via Capecelatro, ritenuto necessario per assicurare la sistemazione conveniente e lo sviluppo dell'Istituto nazionale poliomielitici Pro Juventute « Don Gnocchi » di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 106. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1962.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1962-63.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, concernente la disciplina dell'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, numero 222, concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la voce 07.01 *A-I-a)* della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1339 del 21 dicembre 1961;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1962-63;

Decreta:

Art. 1

Per la campagna 1962-63 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana » è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme

da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana » il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera *c*) del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso aventi i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondere alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata, l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus), ovvero provenienti da località infeste da H. rostochiensis, da Corynebacterium sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. fuscula); da Phithorimaea operculella o da altri parassiti non annessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre debbono essere sani, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammisione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi, le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7

L'importazione di patate da semina sia o non in applicazione del successivo art. 8 non può protrarsi oltre il 15 aprile 1963 e la visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari, ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano o dopo avere effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che può essere importato col trattamento daziario previsto alla voce 07.01-A-1-*a*) è fissato per la campagna 1962-63 in q.li 600.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione col trattamento suddetto devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme, e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva potrà essere consentita dal Ministero della agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme con le menzionate facilitazioni tariffarie dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare su carta da bollo da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per conoscenza al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito,

e) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefet-

tura, attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita dal visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare, all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda d'importazione col trattamento daziario previsto alla voce 07.01-A-1-*a* può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli, dalle cooperative e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare per ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare delle facilitazioni previste dal presente decreto.

Per le partite di patate ammesse all'importazione col trattamento daziario previsto all'art. 8 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 600.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di patate da semina in Italia.

Servizio per la produzione delle piante di

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in (data) da (nome) delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

Descrizione della spedizione

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . .
.
Cognome, nome e indirizzo del destinatario
mezzo di trasporto
luogo di entrata contenuto della spedizione nome botanico (su domanda del Paese importatore) numero e natura dei colli peso kg.
marca dei colli provenienza . . .

Fumigazione o disinfestazione
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data trattamento
durata del trattamento prodotti chimici usati e concentrazione

Dichiarazioni supplementari
(da riempire dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e la sanità del prodotto:

a) le colture dalle quali provengono le patate da semina formanti oggetto della presente spedizione sono state riscontrate esenti da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere « Epitrix » (E. cucumeris, E. fuscula); le virosi che colpiscono le solanacee; la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Cornebacterium sepedonicum) e da cisti di heterodera rostochiensis;

b) il prodotto, oggetto della presente spedizione, è esente da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere « Epitrix » (E. cucumeris, E. fuscula); le virosi che colpiscono le solanacee; la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum) e da cisti di heterodera rostochiensi;

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi;

d) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale);

e) le patate da semina sono prive di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle piante . . . .;

b) classifica di riproduzione . . .;

c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . .

d) numero . . . . vagone . . . .;

c' nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione

C Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

L'incaricato del Servizio fitosanitario

Data

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, approvato con decreto ministeriale del 23 giugno 1947;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1957, con il quale il comm. Pietro Sidro venne confermato presidente ed il cav. uff. Aldo Blotto Baldo venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Biella;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. uff. Aldo Blotto Baldo ed il rag. Franco Novaretti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5419)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, approvato con decreto ministeriale del 25 settembre 1950, modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1955 e dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1957, con il quale il dott. Giulio Sambonet ed il geom. Anselmo Guidetti vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Piero Cavezzale ed il dott. avv. Piero Codegoni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5421)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano approvato con decreto ministeriale del 3 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il comm. rag. Mario Rigat ed il geom. Giovenale Miglio vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Giovenale Miglio ed il sig. Guido Groppo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5420)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, approvato con decreto ministeriale del 5 dicembre 1953, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il dott. Bruno Marchesi venne confermato presidente e l'on. dott. Mario Merighi venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'on. dott. Mario Merighi e l'ing. William Rinaldi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5426)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Nomina dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Gerocarne (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che con deliberazione assembleare del 4 novembre 1934, la Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Gerocarne (Catanzaro), si è posta in liquidazione;

Considerato che i componenti del Collegio sindacale della predetta azienda sono in parte deceduti ed in parte hanno declinato l'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione dell'intero Collegio sindacale, ai sensi dello art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Franco Pugliese è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro), i sigg. dottor Giacomo Mollura e dott. Franco Inzillo sono nominati sindaci effettivi della Cassa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5418)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950; modificato con decreti ministeriali del 16 giugno 1955 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il prof. dott. Luigi Morganti e l'avv. Manfredo Alterocca vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pengo di Terni;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Terenzio Malvetani e l'avv. Giuseppe Sbaraglini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

6° aggiornamento - 14 agosto 1962 - al fascicolo « Scambi con l'estero » - Parte 1ª e 2ª.

(5478)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

10° aggiornamento - 14 agosto 1962 - al fascicolo « Transazioni invisibili ».

(5479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Cagnazzi », di Altamura, ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto della provincia di Bari n. 55504 del 2 luglio 1962, il preside del Liceo-ginnasio statale « Cagnazzi » di Altamura, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa scolastica del detto Istituto, è autorizzato ad accettare dal prof. Vito Bolognese la donazione di nominali 672.000 per l'istituzione di un premio di studio annuo intitolato « Preside Michele Difonzio ».

(5458)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « VI Rassegna nazionale allevamento suini » di Reggio Emilia

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia, con lettera del 7 settembre 1962, n. 13267, ha comunicato che il Comitato organizzatore della « VI Rassegna nazionale allevamento suini » ha rinunciato all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Reggio Emilia dal 5 al 7 ottobre 1962.

(5456)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 24, l'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 284.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5433)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 25, l'Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.289.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5434)

Autorizzazione al comune di Vezzi Portio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Vezzi Portio (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 552.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5435)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Castelbianco (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 849.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5441)

Autorizzazione al comune di Bergeggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Bergeggi (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.454.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5442)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5443)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.629.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5436)

Autorizzazione al comune di Toirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 32, l'Amministrazione comunale di Toirano (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5437)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 33, l'Amministrazione comunale di Nasino (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 640.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5438)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Magliolo (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 608.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5439)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 34, l'Amministrazione comunale di Erli (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.466.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 26 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,25	576,25	576,25	576,30	575,55	576,32	576,30	576,30	576,35	576,30
Fr. Sv.	143,47	143,485	143,48	143,505	143,55	143,54	143,505	143,55	143,54	143,50
Kr. D.	89,62	89,70	89,63	89,695	89,60	89,75	89,70	89,65	89,65	89,65
Kr. N.	86,77	86,80	86,80	86,805	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv	120,46	120,50	120,49	120,54	120,45	120,47	120,51	120,50	120,48	120,50
Fol.	172,25	172,485	172,48	172,49	172,40	172,43	172,48	172,40	172,44	172,50
Fr. B.	12,46	12,475	12,473	12,475	12,47	12,47	12,474	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,645	126,65	126,655	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,04	1738,40	1738,35	1738,475	1738,25	1738,25	1738,30	1738,25	1738,30	1738,50
Dm. occ.	155,12	155,11	155,11	155,115	155,09	155,10	155,105	155,10	155,11	155,11
Scell. Austr.	24,06	24,055	24,05	24,0525	24,045	24,05	24,0535	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,69	21,72	21,68	21,70	21,60	21,68	21,67	21,70	21,70	21,69

Media dei titoli del 26 settembre 1962

Rendita 5 % 1935	104,35
Redimibile 3,50 % 1934	95,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	143,505
1 Corona danese	89,697
1 Corona norvegese	86,802
1 Corona svedese	120,525
1 Fiorino olandese	172,485
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,387
1 Marco germanico	155,11
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,685

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1962

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 agosto 1962			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive . . . competenza	639.191		501.427	
residui . .	39.659		34.300	
Totale		678.850		535.727
per movimento di capitali competenza	7.232		73.731	
residui . . .	6.549		380	
Totale		13.781		74.111
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante .	580.037		472.900	
Conti correnti . .	1.494.737		1.607.108	
Incassi da regolare	346.396		256.742	
Altre gestioni . .	1.056.288		873.586	
Totale		3.477.458		3.210.336
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	20		38	
Pagamenti da regolare	98.130		152.405	
Altri crediti .	1.186.682		1.482.425	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	705		505	
Totale .		1.285.537		1.635.373
Totale generale incassi e pagamenti .		5.461.841		5.455.547
Fondo di cassa al 31 agosto 1962		—		6.294
Totale a pareggio		5.461.841		5.461.841

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.294	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio .	85		
Pagamenti da regolare . .	243.033		
Altri crediti . . .	1.583.078		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione . . .	102		
Totale crediti .		1.826.298	
In complesso . . .			1.832.592
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante . .	3.847.590		
Conti correnti . .	687.248		
Incassi da regolare . .	155.577		
Altre gestioni . .	489.251		
Totale debiti . . .			5.179.666
Situazione del Tesoro (passività) . .			3.347.074

Circolazione di Stato (metallica) al 31 agosto 1962: L. 101.429 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI *Il direttore generale del Tesoro*: STAMMATI

(5510)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1962

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	12.665.744.651 —
Portafoglio su piazze italiane	»	517.261.180.176 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	302.027.442 —
Anticipazioni	»	115.224.039.718 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	1.027.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.533.725.005 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	1.906.413.099.174 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	99.954.062.817 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	180.377.739.886 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	30.100.997.352 —
	L.	4.410.859.616.222 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.520.921.050.144 —
	L.	9.931.780.666.366 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	18.861.886 —
TOTALE GENERALE	L.	9.931.799.528.252 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	2.736.043.752.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	19.984.791.703 —
Depositi in conto corrente liberi			»	77.982.438.238 —
Conti correnti vincolati			»	749.087.633.703 —
Creditori diversi			»	249.107.304.518 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	529.671.041.962 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	11.541.484.916 —
Rendite del corrente esercizio			»	30.495.970.252 —
			L.	4.403.914.417.292 —
Capitale sociale	L	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	4.320.211.822 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.324.987.108 —		6.945.198.930 —
			L.	4.410.859.616.222 —
Depositanti			»	5.520.921.050.144 —
			L.	9.931.780.666.366 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	18.861.886 —
TOTALE GENERALE			L.	9.931.799.528.252 —

(5509)

Il Governatore: CARLI

p *Il Ragioniere Generale:* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di due membri della 1ª e 2ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Firenze incaricata dello espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1º luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Pietrasanta dott. Giovanni ed il capo stazione sovr.te Costa Bruno sono nominati membri rispettivamente della 2ª e 1ª Sottocommissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione per il compartimento di Firenze, in sostituzione dell'ispettore principale Maffei dott. Michele e del capo stazione a.r. Cafaggini Alcide, ambedue impossibilitati a mantenere l'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 7 settembre 1962

(5498) p. *Il direttore generale*: FIENGA

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 9 aprile 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1962, registro n. 8 Finanze, foglio n. 268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1962, n. 93, con il quale è stato indetto il concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a ottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4), alle ore 8 dei giorni 18, 19 e 20 ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1962
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 191. — BAIOCCHI

(5507)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di luglio 1962, n. 7, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 3 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1962 al registro n. 21, foglio n. 287, con cui si approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera direttiva) indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

(5461)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (coefficiente 167), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 5 del maggio 1961, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (coefficiente 167), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1958.

(5499)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.